Spetta invece all'ente locale di prossimità fornire direttamente le prestazioni assistenziali, i servizi di inserimento scolastico, le attività formative e lavorative, assumendone i relativi oneri economici e potendo altresì operare attraverso convenzioni con enti pubblici o privati (ipotesi maggiormente diffusa nel territorio siciliano).

Tale dovere, in attuazione dell'art.118 della Costituzione, è espressamente sancito dall'art.131 d.lgs. 31 marzo 1998 n.112, laddove si dispone che "nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali".

In Sicilia, il sistema è regolamentato dalla L. Reg. *9 maggio 1986,* n. 22 (*Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia*) e dal D.P.R.S. 4 giugno 1996, n. 158 (*Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22*).

3. Il sistema attuale di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Delineato così il sistema normativo dei rapporti tra lo Stato, le Regioni ed i Comuni in tema di servizi alla "persona ed alla comunità", occorre esaminare le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati.

Il tema è strettamente connesso alle misure legislative in genere adottate per porre freni all'immigrazione clandestina lungo le coste italiane,mancando allo stato una legislazione specifica che si occupi, in modo organico, del solo fenomeno della migrazione dei minori non accompagnati.

L'art.2 D.L. 30 ottobre 1995, n. 451 – *Disposizioni urgenti per l'ulteriore impegno del personale delle forze armate in attività di controllo della frontiera marittima della regione Puglia* – (convertito in Legge dall'art.1 L. 29 dicembre 1995, .563), prevede l'istituzione a carico del Ministero dell'Interno di centri di accoglienza per far fronte alle situazioni di emergenza connesse alla prima assistenza a favore dei gruppi di stranieri privi di qualunque mezzo di sostentamento, in attesa di identificazione o espulsione.

Tali interventi, sebbene disposti per fronteggiare l'emergenza nella sola Regione Puglia, sono stati estesi, dall'art.2, comma 2, a qualunque situazione di emergenza nell'intero territorio nazionale.

Inoltre,l'art.3 del Decreto del Ministro dell'Interno 2 gennaio 1996 n.233 – *Regolamento per l'attuazione dell'art.2 D.L. 30 ottobre 1995, n.451* – riconosce un potere direttivo alle Prefetture circa gli interventi assistenziali necessari, da realizzarsi, tuttavia, dagli enti locali che vi provvedono anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale.

Come soluzione alternativa si conferisce alla Prefettura la gestione diretta, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati.

La normativa di carattere generale, dettata per gli immigrati in genere, va quindi rivisitata alla luce del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, i quali, oltre a presentarsi nel territorio italiano privi di mezzi di sostentamento (e quindi bisognosi di assistenza ai sensi dell'art.2 del D.L. 30 ottobre 1995, n.451) sono esenti da espulsione, salvo che per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, come disposto dall'art.19, comma 2, e dall'art.31, comma 4, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 – *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* – e dall'art. 3 della Convenzione di Ginevra.

Invero, accade di frequente che le Prefetture, soprattutto in Sicilia, stipulino delle convenzioni con soggetti privati, al fine di predisporre l'accoglienza ai minori non accompagnati che fanno ingresso nel territorio italiano.

Di fatto, i soggetti coinvolti dalle Prefetture nella stipula delle convezioni sono i medesimi (comunità alloggio per minori, case alberghi, case protette etc.) che hanno già stipulato una convenzione con gli enti locali al fine di garantire la gestione ordinaria dei servizi sociali e delle prestazioni assistenziali alla collettività di riferimento, secondo la legislazione regionale di settore.

Tale *modus agendi* coinvolge, inevitabilmente, e quasi esclusivamente, i comuni collocati in prossimità dei luoghi di accesso dei minori nel territorio italiano, i quali sono chiamati assieme alle autorità del luogo, ai principali sforzi per garantire loro il diritto alla sicurezza, alla salute, all'istruzione ed all'integrazione.

Evidente è allora l'inadeguatezza del sistema sotto il profilo gestionale, con ovvie conseguenze in termini di efficienza e di effettività della politica dell'accoglienza.

4. Criticità e problematiche

Diversi sono i momenti critici.

Il primo, è dato dalla notevole consistenza del fenomeno migratorio, le cui dimensioni, tenuto conto del solo territorio siciliano, sono in termini di migliaia di unità (1.798 ingressi di minori non accompagnati a Lampedusa nel solo 2008).

L'impatto sulle comunità locali è notevole (sebbene il fenomeno sia diffuso anche in altre realtà nazionali, si tratterà specificamente delle comunità siciliane, ove il fenomeno è maggiormente significativo).

Già dopo pochi giorni dall'ingresso nel territorio italiano, la Questura competente per territorio, con enorme dispendio di risorse umane e finanziarie, provvede tempestivamente a trasferire i minori dai centri di soccorso e prima accoglienza (istituiti con il già citato D.L.30 ottobre 1995, n.451 conv. in Legge con l'art.1 L. 29 dicembre 1995, n.563) alle comunità alloggio convenzionate con la Prefettura, dislocate nel territorio siciliano ed, in massima parte, nel territorio agrigentino.

Il trasferimento è necessariamente tempestivo per consentire ai centri di soccorso e prima accoglienza di poter ospitare celermente i continui e ripetuti flussi migratori prevalentemente marittimi (verso l'isola di Lampedusa) e, per i minori, previsto come assoluta priorità dal D.P.R. n. 303 del 16/9/2004, art. 2, comma 5.

Ai grandi numeri in termini di presenze, si accompagna l'inadeguatezza strutturale delle comunità (al numero degli arrivi di minori del 2008, come detto pari finora a 1798 unità, va, infatti, aggiunto quello delle migliaia di arrivi degli anni scorsi).

Vi è la necessità di ospitare un numero cospicuo di minori in centri costituiti con un numero fisso di posti letto, solitamente non superiore a 10 unità (d.m. Ministero della Solidarietà Sociale 21 maggio 2001, n.308, allegato "A" e per la Sicilia Legge Regionale n.22 del 9.5.1986).

Se si considera che, sul territorio siciliano, vi sono 245 comunità (29 soltanto in Agrigento e provincia), è evidente l'impossibilità strutturale di provvedere anche all'esigenza minima del semplice ricovero se non disapplicando, di fatto, le disposizioni sui limiti di ricettività delle comunità.

Il dato è maggiormente significativo, se considerato alla luce della tendenza all'aumento costante degli arrivi sul territorio nazionale dei minori stranieri.

Oltre all'inadeguatezza strutturale delle comunità di accoglienza, occorre segnalare altresì che rilevanti inconvenienti nascono dall'esigenza di dover consentire ai minori la possibilità della piena integrazione sociale, culturale e lavorativa nel territorio, dovendosi necessariamente considerare il minore straniero non accompagnato al pari del minore italiano (*Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo* e *Convenzione internazionale diritti del minore*).

Invero, comunità locali di ridotte dimensioni, nella media di 10-15 mila abitanti, sono chiamate ad erogare prestazioni assistenziali – sia pur tramite le comunità alloggio convenzionate – notevolmente superiori, in proporzione, alle risorse umane, professionali e finanziarie strutturalmente destinate alla gestione ordinaria dei bisogni della collettività di riferimento; le stesse comunità locali debbono inoltre fornire servizi qualitativamente diversi da quelli ordinariamente offerti ai minori italiani in situazioni di disagio (si pensi al mediatore culturale, che dovrebbe conoscere le esigenze culturali, religiose e linguistiche dei minori, o all'assistenza legale in termini di informazioni sulla disciplina in favore dei minori immigrati, etc.).

Anche la collocazione logistica delle attuali comunità siciliane, in luoghi non facilmente raggiungibili, o comunque isolati, appare svantaggiosa per la tutela dell'interesse dei minori; risultano infatti difficili i collegamenti con le rappresentanze diplomatico-consolari che, se non presenti esclusivamente nella capitale, sono generalmente situate nei soli capoluoghi di regione.

Invero, spesso accade che i minori debbano essere accompagnati presso le ambasciate o i consolati dei paesi di provenienza per ottenere assistenza burocratica ed il rilascio di copia dei propri documenti d'identità, elementi utili per l'ottenimento del permesso di soggiorno.

L'effettività della politica sociale nei confronti dei minori, risulta gravemente compromessa anche dal fenomeno dell'allontanamento dalle comunità.

Nel lasso di tempo di circa 45 giorni dalla data del collocamento, circa il 35% dei minori si rende irreperibile allontanandosi dalla comunità.

Il tutto conduce alla considerazione che le comunità nel territorio siciliano finiscono per diventare solo una tappa dell'intero percorso migratorio.

Le motivazioni dell'allontanamento sono molteplici: la carente informazione legale sui diritti del minore straniero, il tardivo rilascio del permesso di soggiorno, l'inefficacia degli interventi delle autorità giurisdizionali, la non sempre adeguata comunicazione con il minore, le condizioni generali delle strutture e soprattutto la volontà di raggiungere parenti o connazionali presenti in Italia come clandestini.

Ciò spiega perché risulti difficile, nel territorio in esame, l'inserimento dei minori in progetti sociali, educativi e formativi.

In particolare, quanto agli interventi dell'Autorità Giudiziaria, occorre rilevare che gli stessi risultano, a parere degli stessi magistrati, sovente poco incisivi: l'enorme affluenza di minori lungo le coste siciliane, con arrivi spesso concentrati in poche ore, rende assai difficoltoso procedere all'apertura della tutela in tempi immediati.

Prodromica all'apertura della tutela è, infatti, la scelta dei tutori, ovvero l'individuazione di figure con adeguate capacità culturali e professionali con il compito di proteggere i minori.

L'assenza, nel territorio, di figure qualificate di tutori, con capacità specifiche di mediazione con i minori stranieri, induce il giudice tutelare, a nominare inevitabilmente, quale tutore dei minori, il Dirigente del servizio sociale od il sindaco del comune ove sono collocate le comunità.

In un primo periodo, il giudice tutelare ha provveduto a nominare tutori i responsabili delle comunità.

A seguito di più ponderata valutazione, riscontrandosi un conflitto d'interessi tra la posizione di tutore dei minori e quella di responsabile/gestore della comunità, i magistrati si sono orientati verso l'individuazione del tutore nel dirigente dell'ufficio dei servizi sociali del solo comune di Agrigento.

A seguito dell'eccessivo carico di lavoro ricaduto sul predetto ufficio, si è individuato, ai fini della nomina di tutore, in ossequio ad un criterio di prossimità, il dirigente dell'ufficio dei servizi sociali del comune ove è collocata la comunità e quindi dove risiedono i minori.

La scelta del tutore ha un'importanza decisiva per la protezione del minore.

Al tutore sono affidati, infatti, numerosi compiti, tra cui la cura della persona del minore e la rappresentanza in tutti gli atti civili (ad es., nei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno e al rimpatrio).

Nei fatti, si è riscontrata una insufficiente preparazione dei funzionari dei servizi sociali destinatari della nomina.

I tutori dovrebbero essere adeguatamente formati sui bisogni e i diritti dei minori stranieri non accompagnati, incluse le loro necessità culturali e religiose e le specificità relative ai minori vittime di tratta o sfruttamento e ai minori richiedenti asilo.

Per poter esercitare adeguatamente le proprie funzioni, è fondamentale che il tutore civile o l'operatore delegato dell'ente locale non abbia in tutela un numero eccessivo di minori.

E' auspicabile, quindi, che si adottino protocolli di intesa tra l'ente locale, o le associazioni onlus, e il Giudice Tutelare.

Sarebbe allora possibile la più diffusa utilizzazione del c.d. pubblico tutore, iscritto in un apposito registro presso l'ente locale, al quale attingere al momento della nomina del tutore soggetti con il giusto substrato professionale e motivazionale.

Per quanto sopra esposto, i minori vivono non di rado situazioni di mero "parcheggio" se non di emarginazione, all'interno dei centri di accoglienza che affrontano il problema dei minori stranieri in modi assai diversi tra loro.

L'accoglienza non dovrebbe essere improntata a criteri emergenziali, finalizzata solo al soddisfacimento di bisogni primari di alloggio e vitto, ma dovrebbe prevedere la presenza di personale qualificato e specializzato, di locali idonei, interventi mirati di accompagnamento sociale, centrati sull'assistenza medica e psicologica, sulla formazione educativa e professionale, sull'inserimento lavorativo.

Diversamente, ogni strumento giuridico – giudiziario nel lungo periodo, risulta necessariamente inefficace.

5. Aspetti del percorso attuale di accoglienza

Premesso quanto sopra, in concreto accade che il crescente flusso di minori che si concentra, per le ragioni esposte, presso il Centro di prima accoglienza di Lampedusa, viene gestito dall'Ufficio Minori della Questura di Agrigento nella maniera di seguito descritta.

Al loro arrivo a Lampedusa, i minori vengono identificati, anche attraverso esami radiografici che ne valutano l'età sulla base dello sviluppo osseo, e vengono separati dagli adulti.

Condotti ad Agrigento, vengono affidati, dallo stesso Ufficio Minori, alle comunità alloggio per minori esistenti sul territorio della provincia. Dette comunità

sono regolamentate dalla Legge Regionale n.22/86 e dal D.P.R.S. n. 158/1996 che prevedono, come si è riferito, la possibilità che esse ospitino normalmente fino a 10 minori, ai quali devono essere garantiti determinati standard di accoglienza.

In ragione degli elevati livelli di detti standard, la normativa regionale (*Decreto 7 luglio 2008*), fissa l'ammontare della retta in 70,71 Euro, pro-die e pro-capite.

Finché il numero dei minori è rimasto contenuto, la Questura di Agrigento ha gestito il fenomeno senza eccessiva difficoltà. Il ruolo della Prefettura è stato quello di provvedere ai pagamenti in favore delle comunità alloggio per minori sulla base delle verifiche circa il numero dei minori stranieri ospitati e la qualità dei servizi offerti (verifiche effettuate dai servizi sociali dei Comuni nei quali le comunità stesse hanno sede).

Con l'incremento del numero dei minori ospitati presso le comunità, determinato dal trascorrere del tempo, si è manifestato un primo problema concernente il sistema di accoglienza.

Come si è già accennato, successivamente all'avvio dell'ospitalità, a seguito dell'apertura della tutela da parte del Tribunale dei Minori, la spesa relativa alla retta dei giovani immigrati passa a carico del Comune nel cui territorio è ubicata la comunità alloggio, in quanto tutore viene nominato, per i motivi prima illustrati, il responsabile dei servizi sociali dell'Ente locale.

Al riguardo, considerato che la spesa per il pagamento della retta annuale per 10 minori è di 255.000,00 Euro circa, ben si comprende la difficoltà, da tempo manifestata da tutti i Comuni, a sostenere tale onere straordinario ed imprevedibile.

Realtà locali, come ad esempio Palma di Montechiaro, in ragione delle descritte situazioni, hanno accumulato, nei confronti delle comunità alloggio del territorio, debiti di alcuni milioni di Euro ed hanno evidenziato difficoltà enormi nell'approvare i documenti contabili per mancanza di copertura finanziaria.

La situazione, nel corso degli ultimi due anni, ha subito una rapida evoluzione. Infatti, oltre ad aumentare il numero complessivo degli immigrati, si è registrato un deciso incremento dei minori in arrivo a Lampedusa.

L'improvviso cambiamento ha trovato impreparato il sistema di accoglienza.

Dal 1° gennaio 2008, sono stati identificati a Lampedusa numero 2.480minori, di cui 1.798 non accompagnati. Il dato ha creato una vera e propria emergenza, alla quale l'Ufficio Minori ha fatto fronte collocando i nuovi arrivati presso le comunità che si dichiaravano disponibili ad accoglierli, anche in soprannumero.

Questa Prefettura, a partire dal mese di luglio, quando è stato chiaro l'andamento in decisa crescita del flusso dei minori, ha dovuto affrontare le questioni connesse al pagamento delle rette in favore delle comunità che ospitavano gli stessi minori in regime di soprannumero. Per prima cosa, sono state richieste indicazioni ai Tribunali dei Minori operanti nella Sicilia occidentale circa l'esistenza di Comunità alloggio accreditate e presso le quali gli stessi Tribunali abitualmente avviano i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. Gli elenchi di comunità formulati attraverso tale indagine sono stati consegnati alla locale Questura al fine di coinvolgere altre strutture così da non incrementare il numero degli ospiti dei centri operanti sul territorio della provincia di Agrigento.

Nel contempo, tutte le comunità alloggio presenti sul territorio regionale sono state invitate a comunicare l'eventuale disponibilità a fornire accoglienza ai minori extracomunitari non accompagnati. Inoltre, per fronteggiare le difficoltà connesse alla necessità di dare accoglienza, nell'immediatezza degli sbarchi, ad un gran numero di minori, sono stati istituiti, previo parere favorevole del Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione, alcuni centri temporanei di accoglienza.

Le convenzioni per la gestione di tali strutture, con disponibilità tra le trenta e le sessanta unità, prevedono l'erogazione di servizi simili a quelli erogati dalle

comunità alloggio per minori, con particolare attenzione all'alfabetizzazione ed all'assolvimento dell'obbligo scolastico, con un onere per il Ministero di € 35,00 pro-capite pro-die

Al contempo, è stato varato un programma di ispezioni, che ha consentito di appurare che, in quasi tutte le comunità, pur essendo assicurati i servizi essenziali, gli standard fissati dalla normativa regionale erano solo parzialmente rispettati.

Sulla base dei verbali delle suddette ispezioni, redatti in presenza dei titolari delle comunità e dagli stessi controfirmati senza contestazioni, sono state avviate trattative per la ridefinizione delle tariffe applicate in base alle convenzioni già stipulate.

Atteso che il maggiore afflusso, aumentando il numero degli ospiti di ciascuna comunità, ha determinato l'abbassamento qualitativo degli standard di accoglienza, sono state stipulate delle transazioni con tutte le comunità alloggio, con le quali si è stabilito che, per i primi 10 ospiti, venga applicata la riduzione del 10% sulla tariffa regionale (70,71 euro pro-capite pro-die) mentre per tutti i minori ospitati in eccedenza la tariffa è stata dimezzata a 35 euro pro-capite pro-die.

Tale operazione ha, per un verso, consentito al Ministero dell'Interno un risparmio di circa 2 milioni di Euro e, per altro verso, ha ridotto le situazioni debitorie dei comuni verso le comunità alloggio in relazione alle rette dovute dal 1° gennaio 2008 per i minori affidati alla tutela dei dirigenti dei servizi sociali dei comuni ospitanti le comunità.

In precedenza, sono state indicate le molteplici ragioni dell'allontanamento spontaneo di centinaia di soggetti dalle comunità. A tale riguardo, un segnale particolarmente preoccupante è quello ricavabile dal confronto fra il numero dei minori identificati a Lampedusa ed affidati alle comunità e quello dei minori che, attualmente, risultano presenti nelle comunità medesime. Elementi di valutazione possono essere desunti dai dati ufficiosi forniti dall'organizzazione internazionale

Save the Children, che evidenziano come almeno il 35% degli ospiti abbia abbandonato la comunità alla quale era stato assegnato.

Alle motivazioni già fornite, potrebbe aggiungersi, in alcuni casi, quella di un'azione degli stessi gestori delle comunità. Essi, infatti, incentivando l'allontanamento dei minori con tutela, si liberano degli ospiti la cui retta è a carico dei Comuni (che non pagano) e recuperano nuovi spazi per i minori stranieri in attesa di tutela le cui rette sono invece a carico del Ministero dell'Interno (che finora ha fatto fronte ai pagamenti).

Valutazioni particolari devono essere fatte per le minori di sesso femminile, il cui numero è in deciso aumento perché i gestori dei traffici umani destinati alla prostituzione probabilmente cominciano a privilegiare il canale di Lampedusa per sostenere la loro attività in Italia ed in Europa.

Non si spiega altrimenti il fenomeno rilevato nel corso delle ispezioni di cui sopra, relativo alla metamorfosi, in alcuni casi osservata, degli abiti indossati dalle ospiti già dal secondo giorno di presenza nelle comunità alloggio, di foggia diversa da quella degli abiti forniti dal sistema di accoglienza.

Né trova spiegazione alcuna la comparsa dei cellulari di cui gran parte delle minori appare fornita, sempre dal secondo giorno di presenza nella comunità. Gli accordi telefonici assunti per mezzo dei predetti cellulari preludono all'allontanamento "spontaneo" delle minori dalle comunità cui sono state affidate. Nelle comunità - testimoniano i gestori delle stesse - rimangono solo le minori meno attraenti e quelle in stato di gravidanza (queste ultime fino al parto).

Che le giovani nigeriane e somale avviate alla prostituzione passino per Lampedusa è testimoniato anche dall'arresto, avvenuto nel settembre scorso, di due nigeriani adulti, dichiaratisi genitori di una minorenne unitamente alla quale erano arrivati a Lampedusa: ragazza che, invece, ha confessato agli operatori della Polizia di Stato che i sedicenti suoi genitori l'avevano costretta a venire in Italia per avviarla alla

prostituzione. Gli esami del DNA hanno confermato che la ragazza non era figlia dei due arrestati.

La situazione rappresentata evidenzia, oltre che precise carenze nel quadro delle norme relative all'ingresso dei minori extracomunitari non accompagnati, soprattutto sotto il profilo della tutela rispetto alla tratta e allo sfruttamento mediante la prostituzione, la necessità di rapidi interventi per distribuire il flusso in arrivo a Lampedusa presso comunità alloggio per minori sparse su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella provincia di Agrigento e in Sicilia.

6. *Prospettive di riforma del sistema e proposte operative*

I fenomeni descritti sono stati esaminati nel corso di apposite riunioni di coordinamento delle Forze di Polizia integrate dalla magistratura, rappresentata dal Presidente del Tribunale, dal Giudice tutelare e dal Procuratore della Repubblica.

Il Signor Ministro della Gioventù Meloni, che , nel corso di una sua visita a Lampedusa, ha ottenuto dallo scrivente informazioni verbali sulla situazione dei minori non accompagnati in arrivo nell'isola, ha formulato un disegno di legge concernente "Disposizioni *a favore dei minori non accompagnati*". Detto testo è stato acquisito dallo scrivente nella forma emendata dai competenti uffici del Dipartimento per le Libertà Civili e L'immigrazione. Dal confronto con il Signor Presidente del Tribunale di Agrigento e il Giudice tutelare presso lo stesso Tribunale è emersa la opportunità di emendare ulteriormente il testo legislativo con le modifiche di cui all'allegato schema.

In proposito, si evidenzia che l'interesse superiore del minore, da considerarsi sempre preminente, come dispone l'art.3 della *Convenzione dei diritti del fanciullo*, potrebbe orientare a valorizzare città medio grandi, in tutte le fasi riguardanti la tutela del minore straniero non accompagnato.

Ai fini della collocazione logistica del sistema di protezione e di accoglienza che l'art.5 del disegno di legge intende realizzare si dovrebbe trascurare il dato del luogo di arrivo del minore straniero non accompagnato, predisponendo centri di accoglienza nei principali capoluoghi di provincia o di regione dell'intero territorio italiano.

Se infatti il sistema normativo esposto è nella direzione che le prestazioni di assistenza in genere siano gestite dalle comunità locali che ne sopportano anche i relativi oneri, non può non rivelarsi, come sembrerebbe, opportuno concentrare le strutture di accoglienza in città medio grandi dotate di maggiori risorse e con migliori potenzialità in termini di servizi da offrire ai minori stranieri non accompagnati.

Si eviterebbe il fenomeno, ampiamente diffuso in tutte le comunità di frontiera, del "mero parcheggio" del minore.

Inoltre, una volta nominato il tutore, lo stesso deve curarsi di comunicare tutte le informazioni utili in suo possesso al Comitato per i minori stranieri, organo istituito dall'art. 33 D.Lgs. n. 286/1998 (*T.U. sull'immigrazione*), come modificato dalla L. n. 189/2002 e, da ultimo, dal D.L. n. 92/2008, cov. in L. n. 125/2008 (così detto *Pacchetto Sicurezza*) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate.

Spesso accade che solo in un secondo momento rispetto alla prima comunicazione al Comitato, avvenuta a cura dell'autorità pubblica, si riescono ad acquisire ulteriori informazioni o notizie circa la condizione familiare del minore, circa le sue esatte generalità o la presenza di parenti sul territorio nazionale.

Infine, duole segnalare aspetti di criticità, sottolineati anche dai suddetti magistrati di Agrigento, nella gestione del fenomeno proprio da parte del Comitato minori stranieri, in quanto non risulta svolto appieno il compito di coordinare le attività delle amministrazioni interessate.

Purtroppo, i compiti assegnati a questo organismo sono di fatto rimasti lettera morta: cooperazione e raccordo con le amministrazioni interessate; accertamento dello status di minore straniero non accompagnato; attività di impulso e di ricerca per l'individuazione dei familiari dei minori non accompagnati – anche nei paesi d'origine o in paesi terzi – avvalendosi della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali; rimpatrio assistito dei minori non accompagnati; censimento dei minori non accompagnati.

I citati magistrati hanno evidenziato che, a fronte delle continue e sistematiche comunicazioni inoltrate al predetto Comitato, l'Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Agrigento non ha mai ricevuto, sino ad oggi, un solo riscontro in termini di informazioni utili o di rimpatrio assistito.

Si sottolinea pertanto la necessità di una maggiore responsabilizzazione del Comitato, anche attribuendogli nuovi e più incisivi compiti. Si avverte, infatti, la opportunità di un ampio raccordo interistituzionale oltre che di un sostegno centrale alla implementazione ed elaborazione della politica di accoglienza ai minori stranieri non accompagnati.

Dalle pregresse considerazioni, emerge univocamente come, per la gestione efficace del fenomeno dell'ingresso dei minori stranieri non accompagnati, occorra una fattiva cooperazione tra più soggetti ed una seria attività di indirizzo centrale che garantiscano l'uniformità e la qualità degli interventi.

IL PREFETTO
(Postiglione)

Proposte di modifica al disegno di legge "Disposizioni a favore dei minori non accompagnati"

Si indicano le proposte modifica del disegno di legge con la precisazione che sono stati riportati solo gli articolo interessati dalle modifiche, indicate in grassetto.
Si allega inoltre una proposta di modifica del DPCONS 9 dicembre 1999 n. 535 articolo 8 (regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).